

COMUNE DI RIMINI

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto definitivamente in data 21 febbraio 2019

Premesso che:

- in data 13 giugno 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto definitivamente in data 21 febbraio 2019;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 20 giugno 2019 (atto acquisito al protocollo generale in pari data al n. 171862) ha rilasciato il prescritto parere previsto ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 e dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
- la Giunta comunale con propria deliberazione del 25 giugno 2019, n. 180, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte datoriale o, in mancanza, il componente effettivo della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto definitivamente in data 21 febbraio 2019 nel medesimo testo sottoscritto in via provvisoria in data 13/6/2019.

In data 28 giugno 2019, presso la Residenza comunale, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale e, al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto definitivamente in data 21 febbraio 2019, nel testo già firmato in data 13 giugno 2019, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale F.to L. Uguccioni

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to R. Scipioni

R.S.U. F.to D. Della Marchina

R.S.U. F.to M. Rizzo

R.S.U. F.to R. Piscaglia

R.S.U. F.to P. Grandicelli

R.S.U. F.to L. Ferri

R.S.U. F.to D. Nanni

R.S.U. F.to F. Brandi

R.S.U. F.to S. Balducci

R.S.U. F.to A. Bianchi

R.S.U. F.to A. Villani

R.S.U. F.to L. Ricciato

Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL

CGIL F.P. F.to O. Giacomini

CISL F.P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

C.S.A. F.to E. L. Voce

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto definitivamente in data 21 febbraio 2019

Art. 1

1. All'articolo 5 del CCDI normativo del personale dipendente 21 febbraio 2019 denominato "Criteri generali, valori e procedure per l'attribuzione dell'indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/5/2018)", il comma 4 e l'ultimo periodo del comma 7 sono modificati con decorrenza 1° gennaio 2019 come segue:

4. Il maneggio di valori di cassa si caratterizza per l'obbligo al trattamento di valori, in contanti o altri titoli equivalenti, in modo diretto e continuativo nel tempo e per l'intero orario di servizio, quando i dipendenti che svolgono tale incarico sono responsabili della gestione dei predetti valori. Le situazioni organizzative implicanti il maneggio di valori di cassa sono individuate dal dirigente, con riferimento alle esigenze derivanti dal tipo di attività realizzate nell'Ente. L'indennità spetta quando l'ammontare medio mensile dei valori maneggiati è pari almeno a 5.164,57 Euro.

7. ...

L'ammontare dell'indennità condizioni di lavoro per attività che comportino maneggio di valori di cassa è così definita: Euro 1,00 al giorno per maneggio valori pari o superiori a Euro 5.164,57 medi mensili; Euro 1,20 al giorno per maneggio valori pari o superiore a Euro 15.493,71 medi mensili; euro 1,50 giornalieri per maneggio valori pari o superiore a Euro 30.987,41.

Gli importi giornalieri dell'indennità condizioni di lavoro previsti al presente comma saranno adeguatamente riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto (vedi nota ARAN del 22 marzo 2019 prot. 2315), ad eccezione dell'indennità per maneggio valori e dell'indennità prevista per il personale di categoria C che svolge attività riferite alla celebrazione dei matrimoni nelle giornate festive, nei pomeriggi del sabato e in tutti i pomeriggi prefestivi.

2. All'articolo 5 del CCDI normativo del personale dipendente 21 febbraio 2019 denominato "Criteri generali, valori e procedure per l'attribuzione dell'indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/5/2018)", i commi 2, 3, 5 e 7 (eccetto l'ultimo periodo che viene modificato al comma precedente) sono modificati con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto come segue:

2. Le attività disagiate sono quelle svolte in situazioni organizzative che comportano per il dipendente una particolare gravosità, non comune alla generalità delle lavorazioni e dei dipendenti che le eseguono, alla quale è esposto in modo diretto e continuativo per il prevalente orario di lavoro. Le situazioni organizzative disagiate sono individuate dal dirigente, con riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti attività realizzate nell'Ente: prestazioni rese in orario di servizio ordinario, oltre la fascia 07 – 19, non compreso nella programmazione dei turni, in forma anche occasionale ma continua nel tempo, per apertura e chiusura tribunale, attività legate a frequenti spostamenti sul territorio (autisti), attività svolte dal personale assegnato all'ufficio dei messi notificatori per l'attività di notifica sul territorio, nonché prestazioni rese nelle giornate festive e nei pomeriggi del sabato e comunque nei pomeriggi prefestivi, in forma anche occasionale ma continua nel tempo, per celebrazione matrimoni civili in sedi cerimoniali; prestazioni rese per: servizi di trasporto passeggeri anche fuori comune e nel territorio nazionale con impegno quotidiano, lavorazioni in scavi esterni e allestimenti ambienti per mostre e manifestazioni in genere; movimentazione oggetti e materiali non igienici; servizi svolti dal personale di categoria C appartenente al Corpo di Polizia Locale presso la Centrale Radio Operativa (attività prestata in condizione di stress derivante dall'assunzione di decisioni immediate a fronte delle molteplici richieste di pronto intervento dei cittadini e delle richieste degli operatori del corpo della Polizia Locale); servizi svolti su strada dal personale con profilo di ausiliario del traffico; prestazioni rese dal personale che svolge attività di sportello presso i servizi sociali territoriali, per le giornate di effettiva attività di front office.

3. Le attività esposte a rischi si caratterizzano per l'esecuzione di lavorazioni che richiedono l'utilizzo di strumentazione e macchinari pericolosi, che sono svolte in ambienti nocivi o stando a contatto di agenti dannosi, quando tale esposizione potrebbe essere pregiudizievole per la salute e l'integrità fisica. L'esposizione al rischio si considera tale quando il dipendente è adibito in via esclusiva, diretta e continuativa alla lavorazione rischiosa, per il prevalente orario di lavoro e per i giorni lavorativi annuali ovvero fino al permanere dell'incarico sulle funzioni rischiose. Le situazioni organizzative esposte a rischi sono individuate dal dirigente, con riferimento alla tipologia di lavorazioni eseguite nell'Ente quali, a titolo esemplificativo: lavorazione in officina, in cucina, attività di pulizia in ambienti aperti ad un pubblico adulto ed eterogeneo (es. palasport), attività svolte dagli addetti agli allestimenti scenici e dai macchinisti ed elettricisti del Teatro A. Galli, conseguenti ai rischi derivanti dall'utilizzo di macchine

di scena e per i lavori in altezza. Altre lavorazioni aventi simili caratteristiche possono essere individuate e trattate in modo analogo anche a seguito di segnalazione del medico competente o del Responsabile della sicurezza. Delle lavorazioni individuate nonché degli aggiornamenti successivi o di modifica delle lavorazioni sono informati i responsabili dei lavoratori per la sicurezza.

5. L'indennità può essere corrisposta ai dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato appartenente alle categorie B, B3 e C e a quelli appartenenti alla categoria D limitatamente al personale inquadrato nel profilo professionale di assistente sociale che svolge attività di sportello presso i servizi sociali territoriali. L'individuazione delle figure adibite alle mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 21/5/2018 sarà adottata con atto gestionale del Dirigente competente in materia di sistemi incentivanti, a cui seguirà l'informazione alle rappresentanze sindacali.

7. L'importo individuale dell'indennità condizioni di lavoro, per prestazioni che comportino lo svolgimento di attività disagiate o esposte a rischi è definito ordinariamente in Euro 1,00 giornaliero (si considerano 269 giorni all'anno con settimana di 6 giorni lavorativi e 237 giorni all'anno con settimana di 5 giorni lavorativi). A tale importo sono previste le seguenti deroghe:

- per il personale che svolge funzioni di autista per gli organi istituzionali l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 7,20 al giorno;
- per il personale, con profilo di cuoco, che realizza procedure di autocontrollo HACCP nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 6,00 al giorno;
- per il personale di categoria C che svolge attività riferite alla celebrazione dei matrimoni, l'indennità condizioni di lavoro spetta solo nelle giornate festive, nei pomeriggi del sabato e comunque in tutti i pomeriggi prefestivi lavorati su tali attività, è pari a Euro 9,00 giornalieri e sono liquidabili al massimo 3 servizi (giornate) al mese pro-capite (Euro 27,00);
- per il personale di categoria B, B3 e C assegnato all'ufficio dei messi notificatori per l'attività di notifica sul territorio, l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 2,00 al giorno;
- per il personale di categoria B3 e C addetto agli allestimenti scenici e ai macchinisti ed elettricisti che operano presso il Teatro A. Galli l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 2,00 al giorno;
- per il personale di categoria D che svolge attività di sportello presso i servizi sociali territoriali, per le giornate di effettiva attività di front office, l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 2,00 al giorno;
- per il personale di categoria B3 con profilo di ausiliario del traffico l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 2,00 al giorno;
- per il personale di categoria C appartenente al Corpo di Polizia Locale per i servizi svolti presso la Centrale Radio Operativa l'importo dell'indennità condizioni di lavoro è pari a Euro 5,00 al giorno.

Art. 2

Criteri generali, valori e procedure per l'attribuzione dell'indennità di servizio esterno per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale (art. 56-quinquies CCNL 21/5/2018)

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 6 del CCDI 21/2/2019 le parti convengono di riconoscere al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di categoria C e D, che non risulta incaricato di posizione organizzativa e che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, l'indennità giornaliera di servizio esterno.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'organizzazione del lavoro del Settore della Polizia Locale è improntato a criteri di massima flessibilità nell'organizzazione e nell'impiego delle risorse umane. Conseguentemente le parti convengono che anche il personale assegnato agli uffici/reparti che operano prevalentemente in ambiente interno può percepire l'indennità di cui all'art. 56-quinquies CCNL 21/5/2018, laddove svolga in maniera non saltuaria o occasionale l'attività esterna, in base agli ordini di servizio del Comandante o di un suo delegato. L'indennità è riconosciuta secondo i limiti e le modalità indicati al comma seguente.

2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni. L'indennità è erogata al personale di categoria C e D (non titolare di posizione organizzativa) e viene liquidata come segue:

per il personale di categoria C e D che presta servizi esterni di vigilanza:

- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni feriali per almeno 1 ora e fino a 3 ore (comprese): Euro 1,50 giornalieri;

- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni feriali per almeno 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore (comprese): Euro 6,50 giornalieri;

- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni feriali per almeno 4 ore e 1 minuto e fino a 6 ore (comprese): Euro 8,00 giornalieri;
- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni festivi fino a 3 ore (comprese): non spetta l'indennità di servizio esterno;
- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni festivi per almeno 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore (comprese): Euro 7,50 giornalieri;
- nei turni mattutini e pomeridiani prestati nei giorni festivi per almeno 4 ore e 1 minuto e fino a 6 ore (comprese): Euro 10,00 giornalieri;
- nei turni serali e notturni prestati nei giorni feriali e festivi fino a 3 ore (comprese): non spetta l'indennità di servizio esterno;
- nei turni serali e notturni prestati nei giorni feriali e festivi per almeno 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore (comprese): Euro 7,50 giornalieri;
- nei turni serali e notturni prestati nei giorni feriali e festivi per almeno 4 ore e 1 minuto e fino a 6 ore (comprese): Euro 10,00 giornalieri.

3. I servizi esterni devono essere rilevati attraverso un apposito codice di timbratura debitamente comunicato dal dirigente competente in materia di gestione del personale o dal Comandante. Con specifico ordine di servizio del comandante saranno esplicitate le modalità applicative ed interpretative della presente disciplina. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le fasce orarie sopra descritte non saranno riproporzionate.

4. L'indennità di servizio esterno è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'articolo 23, comma 5 del CCNL 21 maggio 2018, nonché con l'indennità di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6 luglio 1995. Si cumula altresì con l'incentivo al merito e alla produttività.

5. Ai dipendenti che percepiscono l'indennità di servizio esterno non può essere riconosciuta l'indennità di cui al precedente art. 5 (indennità condizioni di lavoro). Come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale del 3 gennaio 2019, n. 2 è stato soppresso a far data dal 1/1/2019 l'incentivo di produttività riferito al progetto di potenziamento dei servizi riferiti alla sicurezza urbana e stradale anni 2017-2019. Qualora venissero attivati nuovi progetti di produttività del Corpo della Polizia locale, che abbiano ad oggetto le stesse attività previste per l'indennità di servizio esterno, al fine di non duplicare le indennità e i premi, la precitata indennità di servizio esterno per le attività incentivate, non sarà liquidata.

6. L'indennità di servizio esterno non spetta, relativamente ai servizi notturni svolti dal personale di categoria C e D, qualora tale tipologia di servizio venga incentivata con uno specifico progetto di produttività (diverso dall'incentivo di produttività ordinario).

7. Le parti stabiliscono che:

- qualora l'importo destinato annualmente all'indennità di servizio esterno non fosse sufficiente a finanziare a tutto il personale del corpo l'indennità nella misura prevista al comma 2, gli importi delle diverse fasce verranno adeguatamente riproporzionati;
- qualora in sede di prima applicazione rimanessero delle economie rispetto all'importo destinato annualmente all'indennità di servizio esterno, le parti valuteranno di adeguare gli importi delle diverse fasce per gli anni successivi anche in sede di contrattazione decentrata integrativa annuale.

Art. 3

Criteri generali, valori e procedure per l'attribuzione dell'indennità di funzione al personale del Corpo di Polizia Locale (art. 56-sexies CCNL 21/5/2018)

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del CCDI 21/2/2019 le parti convengono di riconoscere al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale inquadrato nella categoria C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, un'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. L'indennità è commisurata al grado rivestito e alle connesse responsabilità anche con riferimento alle funzioni svolte e alla loro rilevanza per gli utenti esterni e per l'Ente. L'indennità di funzione è riconosciuta in base ai seguenti criteri alternativi tra loro:

- al personale di categoria D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, che riveste il grado di ispettore, ispettore scelto, ispettore capo e ispettore superiore ed è correlata all'esercizio di compiti di coordinamento e controllo con riferimento ad almeno una delle seguenti funzioni:

- a) svolgimento di attività di addetto al coordinamento e controllo in unità complesse con almeno 20 dipendenti;
- b) responsabilità di coordinamento e controllo di altre unità di personale, svolto in servizio esterno, in occasioni di manifestazioni, eventi e fiere;
- c) responsabilità relative alla partecipazione alle attività della Commissione Comunale di Vigilanza;
- d) responsabilità relative al ruolo di Responsabile della Centrale Radio Operativa della Polizia Locale;
- e) responsabilità relative allo svolgimento di compiti di P.G. presso la Procura della Repubblica come formalmente applicato;

- al personale di categoria C che riveste il grado di agente scelto, assistente, assistente scelto, assistente capo, sovrintendente ed è correlata alle responsabilità connesse allo svolgimento di compiti di P.G. presso la Procura della Repubblica.

3. L'individuazione dei dipendenti a cui riconoscere l'indennità e il relativo importo sono disposti, ad inizio anno, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e comunicata agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti.

4. L'ammontare mensile dell'indennità, tenuto conto degli aspetti sopra descritti (grado rivestito e responsabilità) e considerate le peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'ente, è definito nella misura massima di Euro 80,00 per il personale di categoria D e nella misura massima di Euro 50,00 per il personale di categoria C. Tale indennità è erogata per dodici mensilità e può essere oggetto di revisione in sede di contrattazione integrativa per la destinazione delle risorse decentrate.

Qualora un dipendente sia incaricato di più funzioni, percepirà l'ammontare spettante per il grado rivestito e per l'attività principale svolta, come da tabella sottostante:

Categoria	Grado rivestito dal personale	attività	Importo mensile in Euro
D	ispettore	svolgimento di attività di addetto al coordinamento e controllo in unità complesse con almeno 20 dipendenti	74
	ispettore scelto		76
	ispettore capo		78
	ispettore superiore		80
	ispettore	responsabilità di coordinamento e controllo di altre unità di personale, svolto interamente in servizio esterno, in occasioni di manifestazioni, eventi e fiere	74
	ispettore scelto		76
	ispettore capo		78
	ispettore superiore		80
	ispettore	responsabilità relative alla partecipazione alle attività relative alla Commissione Comunale di Vigilanza	74
	ispettore scelto		76
	ispettore capo		78
	ispettore superiore		80
	ispettore	responsabilità relative al ruolo di Responsabile della Centrale Radio Operativa della Polizia Locale	74
	ispettore scelto		76
	ispettore capo		78
	ispettore superiore		80
ispettore	responsabilità relative allo svolgimento di compiti di P.G. presso la Procura della Repubblica come formalmente applicato	74	
ispettore scelto		76	
ispettore capo		78	
ispettore superiore		80	
C	agente scelto	responsabilità connesse allo svolgimento di compiti di P.G. presso la Procura della Repubblica	42
	assistente		44
	assistente scelto		46
	assistente capo		48
	sovrintendente		50

5. L'indennità di funzione è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio, a tal fine verrà corrisposta per intero al personale che, nel mese di riferimento, presterà servizio per almeno 10 giorni, escluso qualunque motivo di assenza, mentre non spetterà a coloro che non rispettano tale requisito minimo di presenza. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è riconosciuta in proporzione al tempo di lavoro previsto contrattualmente. Il riproporzionamento dell'indennità non sarà applicato in caso di part time verticale ciclico.

6. L'indennità di funzione è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'articolo 23, comma 5 del CCNL 21 maggio 2018, nonché con l'indennità di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6 luglio 1995. Si cumula altresì con l'indennità di servizio esterno di cui all'articolo 6 del presente CCDI, nonché con l'incentivo al merito e alla produttività.

7. Ai dipendenti che percepiscono l'indennità di funzione non può essere riconosciuta l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 7 del CCDI 21/2/2019.

8. L'incarico sui compiti di responsabilità di cui all'art. 56 sexies del precitato CCNL è attribuito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e produrrà gli effetti economici indicati nella tabella di cui al comma 5 fino alla revoca dell'incarico stesso. Sarà cura del Comandante trasmettere gli incarichi e le revoche all'ufficio personale ed a comunicare gli eventuali avanzamenti di grado. Gli incarichi di cui al presente articolo saranno trasmessi al Nucleo di valutazione a cura degli uffici preposti ai sistemi incentivanti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente CCDI integra e modifica il CCDI normativo 21 febbraio 2019 e si applica dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1.

2. Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione per disciplinare gli istituti non già contrattati nell'articolo del presente contratto decentrato o per eventuali modifiche a quanto qui disciplinato qualora se ne ravvisi la necessità.

3. In particolare le parti si impegnano a rivedere, dopo il primo anno di sperimentazione, i criteri di applicazione dell'articolo 56 sexies del CCNL 21/5/2018 di cui all'articolo 3 del presente CCDI.

4. Le parti danno atto che eventuali economie che si dovessero verificare rispetto alla quota destinata complessivamente dalla contrattazione decentrata all'indennità condizioni di lavoro per il personale del corpo di Polizia Locale e per il personale inquadrato nel profilo di ausiliario del traffico, all'indennità di servizio esterno e all'indennità di funzione, andranno ad integrare il budget dell'incentivo al merito e alla produttività del Settore Polizia Municipale e saranno ripartite fra il personale del Corpo di Polizia Locale in base a quanto definito dal Comandante, attraverso apposita relazione, nella quale dovranno essere formalizzati gli importi spettanti a ciascun collaboratore tenendo conto dell'apporto quali-quantitativo fornito dal personale con particolare riferimento all'attività prestata all'esterno.

5. Le parti concordano che nelle more della stipula del CCDI di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2019 le risorse da destinare per tale anno in via provvisoria:

- all'indennità condizioni di lavoro per il personale appartenente al corpo della Polizia Locale e al personale con profilo di ausiliario del traffico sono provvisoriamente quantificate in Euro 22.000,00;
- all'indennità di servizio esterno per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale sono provvisoriamente quantificate in Euro 209.000,00;
- all'indennità di funzione per il personale appartenente al Corpo della Polizia Locale sono provvisoriamente quantificate in Euro 29.000,00.

Le parti concordano, nelle more della stipula del CCDI di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2019, di ridefinire l'importo assegnato in via provvisoria col CCDI 21/2/2019 all'indennità condizioni di lavoro per il personale appartenente ai profili professionali diversi da quelli della P.L. e degli ausiliari del traffico in Euro 37.000,00.

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale F.to L. Uguccioni

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to R. Scipioni

R.S.U. F.to D. Della Marchina

R.S.U. F.to M. Rizzo

R.S.U. F.to R. Piscaglia

R.S.U. F.to P. Grandicelli

R.S.U. F.to L. Ferri

R.S.U. F.to D. Nanni

R.S.U. F.to F. Brandi

R.S.U. F.to S. Balducci

R.S.U. F.to A. Bianchi

R.S.U. F.to A. Villani

R.S.U. F.to L. Ricciato

Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL

CGIL F.P. F.to O. Giacomini

CISL F.P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

C.S.A. F.to E. L. Voce